

COMUNE DI BRUGHERIO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
PALESTRE,
CENTRO SPORTIVO M. CREMONESI

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 98 del 28.10.2002
Modificato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 21 del 13.04.2007
e n. 55 del 23.06.2010

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE, CENTRO SPORTIVO M. CREMONESI

CAPITOLO I: OGGETTO, PRINCIPI FONTI NORMATIVE	pag. 2
ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento dell'uso degli impianti sportivi comunali	pag. 3
ARTICOLO 2: Principi e finalità della gestione sportiva	pag. 3
ARTICOLO 3: Fonti normative dell'attività gestionale del Comune in materia di impianti sportivi	pag. 3
CAPITOLO II: ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA:PALESTRE E CENTRO SPORTIVO M. CREMONESI	pag. 3
ARTICOLO 4: Tipi di palestre e strutture sportive e modalità di gestione	pag. 3
ARTICOLO 5: Soggetti richiedenti	pag. 3
ARTICOLO 6: Piano e limiti di utilizzo di utilizzo delle strutture sportive	pag. 4
ARTICOLO 7: Obblighi del Concessionario	pag. 5
ARTICOLO 8: Norme per l'utilizzo delle Palestre	pag. 5
ARTICOLO 9: Apertura e chiusura degli impianti sportivi	pag. 5
CAPITOLO III: CONVENZIONE	
ARTICOLO 10: Convenzione	pag. 6
ARTICOLO 11: Sanzioni e facoltà di revoca	pag. 6
ARTICOLO 12: Rinunce	pag. 6
CAPITOLO IV: CORRISPETTIVI E GARANZIE	
ARTICOLO 13: Determinazione del corrispettivo	pag. 7
ARTICOLO 14: Effettuazione pagamenti	pag. 7
ARTICOLO 15: Spese di manutenzione	pag. 7
ARTICOLO 16: Cauzione	pag. 7
CAPITOLO V RESPONSABILITA'	
ARTICOLO 17: Limiti imposti dalla dichiarazione di agibilità	pag. 7
ARTICOLO 18: Responsabilità ed assicurazioni	pag. 8
ARTICOLO 19: Nomina di nuovo rappresentante legale della Società o del gruppo sportivo	pag. 8
CAPITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI	
ARTICOLO 20: Obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti	pag. 8
ARTICOLO 21: Norma finale di rinvio	pag. 8

CAPITOLO I: OGGETTO, PRINCIPI FONTI NORMATIVE

ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento dell'uso degli impianti sportivi comunali.

1. Il Comune di Brugherio, nell'ambito dei poteri concessi dalla legge ed esercitando la potestà regolamentare prevista dalle norme intende, con questo regolamento, emanare le norme che regolano la propria attività gestionale in materia dei seguenti impianti sportivi: palestre e Centro sportivo M. Cremonesi. Gli impianti e l'attività sportiva sono considerati dalla Amministrazione Comunale servizi essenziali per la Comunità.

ARTICOLO 2: Principi e finalità della gestione sportiva.

1. L'attività gestionale degli impianti sportivi del Comune di Brugherio è ispirata al principio della importanza sociale e culturale della pratica dello sport per tutti i cittadini, soprattutto per i ragazzi e i soggetti in condizione di svantaggio.

2. I servizi comunali sono intesi a fornire organizzazione ed impianti per la pratica dello sport favorendo, in via prioritaria, le necessità delle Associazioni sportive che praticano a livello agonistico o amatoriale gli sport che possono essere svolti in predetti impianti.

3. Il Comune mette a disposizione le strutture sportive solo a Società o gruppi senza fini di lucro, secondo le modalità esposte al successivo articolo 6.

ARTICOLO 3: Fonti normative attività gestionale del Comune in materia di impianti sportivi.

1. Nell'esercizio della propria attività di gestione degli impianti sportivi, il Comune osserva le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali amministrative, nelle norme del codice civile e nelle circolari emanate dagli Organi Competenti.

CAPITOLO II: ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRE E CENTRO SPORTIVO M. CREMONESI

ARTICOLO 4: Tipi di palestre e strutture sportive e modalità di gestione.

1. Il Comune di Brugherio gestisce direttamente l'uso delle seguenti strutture sportive:

- a. palestre di proprietà comunale
- b. palestre di proprietà comunale ad uso scolastico
- c. strutture del Centro Sportivo M. Cremonesi: pista e parete di arrampicata

ARTICOLO 5: Soggetti richiedenti.

1. L'uso delle strutture sportive di proprietà comunale può essere richiesto da Associazioni Sportive e/o da gruppi ricreativi, anche amatoriali ed informali, che svolgano attività in ambito sportivo.

La richiesta di utilizzo annuale deve essere inoltrata, tramite l'ufficio Protocollo del Comune, all'Ufficio Sport entro il 30 Aprile di ogni anno.

2. La richiesta limitata a singoli utilizzi deve essere inoltrata all'Ufficio Sport, sempre tramite l'Ufficio Protocollo del Comune, almeno 30 giorni prima della data prevista della manifestazione che si intende organizzare.

3. Nella stessa, sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva o dal Rappresentante Legale a tutti gli effetti, devono essere precisati i seguenti elementi:

- a) la palestra o la struttura che si intende chiedere in uso con indicazione dei relativi orari e periodo di utilizzo;
- b) le date di inizio, termine e festività delle attività;
- c) l'attività sportiva che si intende svolgere;
- d) l'età degli atleti che useranno l'impianto;
- e) la quantità di utenti frequentanti il medesimo corso o attività se già svolto nell'anno sportivo precedente;
- f) ogni altra informazione e dato ritenuti necessari e richiesti dall'ufficio competente;

Le informazioni previste ai punti sopraelencati devono essere forniti al momento della domanda e andranno comunque confermati con l'inizio dell'attività medesima, rispetto alle varianti intervenute con l'avvio effettivo di corsi e attività.

4. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione, qualora non sia già stata consegnata al Comune, o siano intervenute delle variazioni

- copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della Associazione Sportiva;
- attestato di affiliazione alla Federazione o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- delibera del Consiglio Direttivo dalla quale risulti la composizione del Consiglio stesso ed il nominativo del Presidente;

Inoltre deve essere allegata copia polizza assicurativa in corso di validità, contro i rischi della responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro assicurati a norma della legge infortuni (rischi diversi).

5. Qualora la richiesta venga inoltrata da Gruppi informali di cittadini, essa deve essere firmata da un Responsabile, il quale risponderà all'Amministrazione del corretto utilizzo degli impianti e di eventuali danni arrecati.

ARTICOLO 6: Piano e limiti di utilizzo delle palestre e del Centro Cremonesi.

1. L'Amministrazione, una volta singolarmente e complessivamente esaminate le richieste pervenute entro i termini prescritti, acquisendo il parere e i suggerimenti da parte del Comitato operativo della Consulta dello sport; stabilirà un piano di utilizzo degli impianti sportivi, in base alla compatibilità della struttura con l'attività svolta e alle seguenti priorità:

- Sede della Società o del gruppo richiedente in Brugherio, ad eccezione delle realtà sportive operanti nella frazione di San Damiano e residenti a Monza;
- Associazioni Sportive presenti ed esercitanti l'attività sportiva nel tessuto cittadino, che garantiscono la più ampia gamma di discipline sportive ai cittadini di Brugherio sostenendo in particolar modo lo sviluppo dell'attività giovanile;
- Associazioni Sportive dilettantistiche affiliate al CONI o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- Che sia garantita la più ampia gamma di discipline sportive ai cittadini di Brugherio, fatta salva la continuità delle discipline già praticate.

2. Particolare attenzione verrà data affinché le richieste di utilizzo delle palestre e degli spazi sportivi comunali siano congruenti con la tipologia di attività e di corsi svolti e con l'entità e l'età degli utenti previsti, anche se per tale valutazione si debbano valutare i dati relativi all'anno sportivo precedente a quello della richiesta; ciò allo scopo di evitare che vengano concessi spazi sovradimensionati o sottodimensionati per caratteristiche tecniche o per numero di utenti. Pertanto, al fine di favorire nel complesso l'uso ottimale degli spazi potranno essere assegnati dall'Amministrazione anche spazi diversi da quelli richiesti, ancorché ciò comporti spostamenti da una struttura ad un'altra, anche nel corso dell'anno sportivo stesso.

3. L'uso delle palestre scolastiche è subordinato al parere positivo dell'organo competente dell'Istituto scolastico interessato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale;

4. Il piano di utilizzo annuale viene sottoposto al parere non vincolante della Consulta dello Sport, di norma entro il 15 giugno;

5. L'area esterna del Centro Cremonesi è destinata anche a parco pubblico : per essa vale quanto previsto dal vigente "Regolamento del parco Cava Increa e degli altri parchi cittadini" (Del.C.C. n.140 del 4/11/1994) e rientra nelle competenze gestionali dell'Ufficio tutela ambiente del Comune; è pertanto vietato l'accesso ai mezzi motorizzati di ogni tipo (fatte salve deroghe eccezionali concesse dall'Amministrazione comunale in base a motivate richieste); l'accesso al parco da parte del pubblico avviene secondo gli orari stabiliti per i parchi comunali. L'utilizzo da parte di associazioni e gruppi della pista e della parete di arrampicata site nel Centro M. Cremonesi può comportare la chiusura del Parco al pubblico qualora sia ravvisata incompatibilità tra le due

destinazioni dell'area esterna come impianto sportivo e parco pubblico. Le convenzioni d'uso con i concessionari prevederanno le modalità di gestione della chiusura.

6. Gli orari ed i periodi di utilizzo potranno essere modificati per sopravvenute esigenze scolastiche, per motivi di interesse pubblico (es. referendum e/o elezioni) o per esigenze della Amministrazione Comunale che provvederà a darne comunicazione tempestiva al Concessionario.

ARTICOLO 7: Obblighi del Concessionario.

1. L'uso degli impianti avviene alle seguenti condizioni:

a) presenza di un responsabile della Società o dell'allenatore/istruttore della stessa. Egli provvederà all'apertura ed alla chiusura dell'impianto sportivo, consentendo l'accesso alla palestra solo a chi pratica attività sportiva o è tesserato della società che rappresenta;

b) l'impianto non può essere utilizzato per manifestazioni di tipo musicale dove l'elemento preponderante risulti lo spettacolo soggetto a pagamento S.I.A.E..

2. Il Concessionario ha l'obbligo di usare gli impianti ed i relativi servizi con la diligenza del buon padre di famiglia; la responsabilità per danni alle cose ed alle persone è regolata dalle vigenti norme del codice civile e penale. Qualora non si identificasse il responsabile dei danni, tutti coloro che hanno usato l'impianto ne risponderanno in solido.

3. Pena la decadenza di pieno diritto della concessione, è fatto divieto al Concessionario di:

a) sub concedere ad altri l'utilizzo dell'impianto, anche a titolo gratuito, se non preventivamente richiesto/accordato per iscritto da Ufficio Sport.

b) utilizzare gli impianti per attività e fasce di età (giovani – adulti) diverse da quelle sottoscritte dallo stesso all'atto della firma della Convenzione.

4. Segnalare tempestivamente a Ufficio Sport qualsiasi anomalia riscontrata durante l'utilizzo dell'impianto.

ARTICOLO 8: Norme per l'utilizzo delle Palestre.

1. L'utilizzo delle palestre deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

a) in palestra è obbligatorio per tutti (dirigenti, accompagnatori, arbitri ed atleti) l'uso delle scarpe di ginnastica;

b) alla palestra si potrà accedere direttamente e potranno essere utilizzati gli spogliatoi annessi. E' vietato entrare nei locali della scuola;

c) la palestra può essere utilizzata per esercitazioni ginniche, con o senza accompagnamento musicale, per allenamento o partite di pallavolo o di pallacanestro;

d) Gli atleti delle squadre di calcio, ciclistiche, sciistiche, etc, potranno utilizzare determinate palestre (vedi elenco al punto 1) solo per esercizi ginnici. E' fatto divieto giocare a calcio ed installare/posizionare altri attrezzi diversi da quelli già presenti nell'impianto;

e) Non si possono installare attrezzi fissi o sistemare impianti che possano ridurre la possibilità di spazio in palestra o lasciare attrezzi in altri luoghi che non sia il ripostiglio della palestra stessa. Per le palestre scolastiche l'utilizzo degli sgabuzzini, ove riporre materiale sportivo, e le relative modalità d'uso sarà definito dalla scuola.

f) Le Associazioni che praticano pattinaggio o danza, potranno svolgere la loro attività in palestra solo a condizione che utilizzino attrezzature o scarpe che non danneggino il pavimento della palestra e non lascino alcuna traccia d'uso.

Inoltre se viene fatto uso della musica, anche per i soli allenamenti, è responsabilità del Concessionario essere in regola con il pagamento dei diritti S.I.A.E. se dovuto.

ARTICOLO 9: Apertura e chiusura degli impianti sportivi.

1. L'apertura e la chiusura della palestra e degli impianti sportivi è a cura del Concessionario.

2. All'atto della firma della convenzione verranno consegnate al Concessionario le chiavi di accesso alla palestra; egli dovrà indicare il nominativo e le generalità degli allenatori o responsabili dei corsi in possesso di una copia delle chiavi.

3. Il Concessionario o il responsabile di cui al comma precedente, prima di lasciare l'impianto, in assenza di responsabili o utenti di attività successive, dovrà provvedere allo spegnimento dell'illuminazione e alla chiusura di tutti gli accessi per i quali sono state consegnate le chiavi.

4) Allo scadere della convenzione il Concessionario ha l'obbligo di restituire tutte le copie delle chiavi.

5) Il Concessionario è personalmente responsabile di quanto sopra e di tutti gli effetti che ne possono derivare, sia civili che penali.

CAPITOLO III: CONVENZIONE

ARTICOLO 10: Convenzione.

1) La possibilità di accesso all'impianto è subordinata alla stipula della convenzione che potrà essere annuale o riferita a singole richieste di utilizzo. Dovrà essere sottoscritta in anticipo rispetto al primo utilizzo richiesto dalla società sportiva.

2) Lo schema di convenzione, sia a durata annuale sia riferita a singole concessioni, viene approvato dalla Amministrazione Comunale; essa è formulata secondo quanto è previsto nel presente regolamento.

3) Il Concessionario è il legale rappresentante della società o del gruppo sportivo. Egli risponde a titolo personale dei danni derivanti dalla mancata osservanza del presente regolamento e l'Amministrazione Comunale può procedere nei suoi confronti, in caso di inadempimento, all'esecuzione forzata.

4) Per la concessione annuale, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio Sport, entro il 30 Settembre, elenco definitivo e dettagliato degli spazi utilizzati (con eventuale riduzione di quello presentato all'atto della richiesta come indicato al punto 3 b dell' Articolo 5).

5) Eventuali variazioni di utilizzo dopo tale data, fermo restando quanto descritto al punto 1 dell'Articolo 12, devono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio sport.

Dovrà essere fornita ogni altra informazione o dato definitivi previsti nella modulistica di iscrizione e utili per la conoscenza dell'attività svolta.

ARTICOLO 11: Sanzioni e facoltà di revoca.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria e, se necessario, di interrompere il rapporto prima della scadenza della concessione in caso di accertata inosservanza del periodo di utilizzo, utilizzo delle ore concesse per attività e/o per fascia di età diverse da quelle sottoscritte in convenzione, inosservanza delle prescrizioni relative alla chiusura.

2. Essa si riserva di interrompere il rapporto prima della scadenza, per ripetuta inosservanza degli orari e per grave inadempienza degli obblighi contrattuali e delle norme previste dal presente regolamento.

Il provvedimento di revoca della concessione, non inficia il diritto del Comune di rivalersi sul Concessionario per qualsiasi atto compiuto dallo stesso o dai componenti del Gruppo o Società che rappresenta.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di interrompere unilateralmente la concessione per sopraggiunte inderogabili necessità proprie o di interesse pubblico.

ARTICOLO 12: Rinunce.

1. Per le concessioni annuali il Concessionario ha facoltà di recesso o di modifica della convenzione. La richiesta deve pervenire all'Ufficio Sport entro e non oltre il 30 Settembre della stagione sportiva in corso. Tale termine non è valido per quanto riguarda gli utilizzi per i campionati. Dopo tale data il Concessionario è tenuto al pagamento della struttura sportiva anche in caso di non utilizzo parziale o totale, a qualsiasi titolo si verifichi, fatto salvo per causa di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà (esempio: chiusura degli impianti per temporanea inagibilità degli stessi, per motivi di interesse pubblico o per esigenze della Amministrazione Comunale).

2. In caso di concessioni riferite a singoli utilizzi per manifestazioni, il Concessionario può richiedere di recedere dalla convenzione, con richiesta motivata, massimo entro 3 giorni lavorativi, prima della data di inizio della manifestazione. Se la comunicazione scritta non perviene all'Ufficio nei tempi prescritti, il Concessionario è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo.

CAPITOLO IV: CORRISPETTIVI E GARANZIE

ARTICOLO 13: Determinazione del corrispettivo.

1. I corrispettivi per l'utilizzo delle strutture sportive vengono determinati con apposita delibera annuale relativa ai servizi a domanda individuale.
2. In caso di utilizzo annuale la convenzione stabilirà il corrispettivo annuo, sulla base del numero di ore di utilizzo richieste e confermate secondo le modalità di cui all'art. 12.

ARTICOLO 14: Effettuazione pagamenti.

1. I pagamenti relativi all'utilizzo delle strutture sportive devono essere effettuati secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, previo rilascio della distinta di pagamento da parte dell'Ufficio Sport.
2. Essi devono avvenire in due rate :
 - 1^a rata relativa pari al 50 % del corrispettivo entro il 31 dicembre dell'anno sportivo di utilizzo
 - 2^a rata a saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo all'autorizzazione di utilizzo.
- 3 Per le richieste limitate ad un singolo utilizzo il pagamento deve essere effettuato prima della stipula della convenzione. In caso di ritardato pagamento l'Amministrazione Comunale può comminare le relative penali.

ARTICOLO 15: Spese di manutenzione.

1. Le spese di gestione ordinaria e straordinaria della palestra e le spese per le pulizie sono a carico della Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16: Cauzione.

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Concessionario è obbligato a versare una cauzione proporzionale alla quantità di utilizzo orario settimanale degli spazi assegnati; l'Amministrazione potrà fissare, insieme alle tariffe annuali, l'entità delle cauzioni, anche in modalità proporzionali all'utilizzo orario assegnato.
2. La cauzione può essere versata sia in contanti che con polizza fideiussoria o bancaria. Essa verrà restituita contestualmente alla restituzione di tutte le chiavi consegnate per l'uso delle palestre, previa dichiarazione di svincolo da parte dell'Ufficio Sport. Sarà trattenuta per l'anno sportivo successivo qualora il concessionario abbia presentato richiesta di utilizzo anche per l'anno successivo.
- 3 La cauzione verrà incamerata previa motivata e notificata comunicazione all'utente a titolo di parziale o totale risarcimento danni e in ogni caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto, trascorsi 45 giorni dal termine del pagamento.
4. In caso di escussione la cauzione deve essere immediatamente reintegrata, pena l'inefficacia della convenzione e di conseguenza anche l'utilizzo degli impianti.

CAPITOLO V: RESPONSABILITA'

ARTICOLO 17: Limiti imposti dalla dichiarazione di agibilità.

1. Il Concessionario dovrà attenersi, nell'uso della strutture sportive, ai limiti imposti dalla dichiarazione di agibilità della palestra stessa di cui dichiara di essere a conoscenza.
2. Qualora la dichiarazione di agibilità della palestra consenta la presenza di pubblico, il Concessionario è completamente responsabile di tutti gli adempimenti di legge in materia.
3. Il Concessionario deve inoltre rispettare le prescrizioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, stabilite dai Dirigenti scolastici o dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 18: Responsabilità ed assicurazioni.

1. Il Concessionario, legale rappresentante della Società o del gruppo sportivo, in qualità di gestore dell'impianto durante le ore di utilizzo, dichiara di assumere la personale responsabilità civile e penale per l'uso delle palestre.
2. A tale fine provvede a stipulare idonea assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro assicurati a norma della legge infortuni (rischi diversi) sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Copia di detta assicurazione deve essere presentata alla Amministrazione Comunale contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.
3. Il Concessionario garantisce alla Amministrazione Comunale liberandola da ogni responsabilità in merito, compresa la "culpa in vigilando" che il proprio personale incaricato è coperto da tutte le assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed infortunistiche.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento la responsabilità per danni alle persone ed alle cose sarà regolata dalle vigenti norme del c.c. e c.p.

ARTICOLO 19: Nomina di nuovo rappresentante legale della Società o del gruppo sportivo.

1. Se durante il periodo di validità della convenzione, viene eletto un nuovo Presidente o un nuovo legale rappresentante della Società o del gruppo sportivo, la convenzione dovrà essere nuovamente sottoscritta. Fino a che non avverrà la nuova sottoscrizione, il Comune considererà in carica il Presidente o legale rappresentante uscente, in relazione a tutti i rapporti giuridici che possono intercorrere fra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario.

ARTICOLO 20 – Obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti

1. Nel Comune di Brugherio è vigente la raccolta differenziata, nei modi e tempi previsti dal Regolamento Comunale dei Servizi di Igiene Ambientale. E' fatto quindi obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, sia per le varie frazioni prodotte negli spazi interni - palestre - che esterni - Parco Cremonesi e giardini di pertinenza delle palestre, sia nel quotidiano utilizzo dei centri sportivi che in occasione di feste, incontri sportivi, iniziative a carattere vario. In particolare, nel caso specifico di manifestazioni, feste, iniziative sportive o di altro genere, che prevedano la presenza di più persone, è obbligo dei gestori/organizzatori : predisporre la pulizia degli spazi al termine della manifestazione, organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, posizionare un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, oltre che sviluppare il "senso ecologico" dei fruitori degli spazi, invitandoli ad effettuare una corretta raccolta differenziata delle varie frazioni, nei modi previsti dal Regolamento, al quale si rimanda l'eventuale applicazione di sanzioni per i conferimenti ritenuti scorretti.

CAPITOLO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21: Norme transitorie.

1. In sede di applicazione del presente regolamento per l'anno sportivo 2010/11, per motivi di urgenza rispetto alle esigenze delle società sportive, sono state attivate procedure di assegnazione coerenti con i criteri di assegnazione esposti all'articolo 6, anche nelle more di esecutività del regolamento modificato.